



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Registro Interno n. 46

Registro Generale n. 434

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

Assunta nel giorno 13-07-2018

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI DEL
COMUNE DI VIMODRONE - APPROVAZIONE PROGETTO -
DETERMINA A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che :

- nel dicembre scorso è terminata la proficua collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo per il supporto al servizio informatico di Vimodrone e ciò per impossibilità del predetto ente di continuare tale rapporto iniziato nel giugno 2017 con la convenzione approvata dalla giunta comunale n. 93 del 31/05/2017;
- a seguito della situazione di forte criticità in cui versava il servizio informatico comunale completamente sguarnito di personale tecnico specializzato per l'espletamento dei molteplici adempimenti e ruoli necessari nelle more della predisposizione di un'appalto plurinennale si è provveduto ad affidare il servizio a società specializzata che assicurasse la funzionalità dei sistemi informatici e i molteplici adempimenti previsti dalla normativa;

PREMESSO che, pertanto, il Comune di Vimodrone deve procedere all'individuazione di una società specializzata per la gestione del proprio sistema informatico;

DATO ATTO come il responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Lorenzo Rossetti;

PRESO ATTO come il rup ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni consip o della centrale regionale di riferimento attive;

VERIFICATO come, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal settore contratti e affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal rup all'interno del capitolo: capitolato, relazione, quadro economico, schema di contratto, duvri, da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate le seguenti principali attività: il servizio di progettazione e sviluppo operativo dell'informatica applicata all'attività comunale, supporto tecnico alle funzioni del responsabile del procedimento in materia, supporto tecnico agli operatori comunali nell'utilizzo dei sistemi elettronici (hardware e software) applicati all'attività amministrativa comunale; gestione dei sistemi hardware e software applicati all'attività comunale, tutte riconducibili ad un unica prestazione principale rientrante nel cpv 72510000-3. La durata è prevista in 48 mesi;
- il dimensionamento economico massimo stimato è di € 220.000,00 oltre iva di cui € 3.200,00 quali oneri della sicurezza interferenziali. E' prevista una modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla facoltà di revisione dei prezzi, che comunque, anche tenendo conto di ciò, il valore dell'appalto è inferiore ad euro 221.000,00. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 154.832,00 calcolati sulla base delle tabelle ministeriali pertinenti;
- le attività sono contabilizzate a corpo sulla base dell'importo posto a base di gara su cui verrà applicato il ribasso formulato in sede di gara e che saranno remunerate mediante un canone mensile posticipato;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti funzionali in quanto il servizio richiesto dal Comune necessita di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante del servizio, l'esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistematico che necessita di unitarietà di governo e di visione;
- è stata prevista la seguente clausola sociale: *“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”;*
- sono stati enucleati i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico – finanziaria e tecnica proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, al fine di poter avere ollierenti qualificati, stabilendo:
 - quale requisito di idoneità professionale, quello della iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto di gara o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 - quale requisito di capacità tecnico professionale l'aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi di gestione dei servizi informatici di pubbliche amministrazioni di importo complessivo minimo pari ad € 200.000,00 iva esclusa;
- si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 75 punti) e prezzo (assegnando n. 25 punti) stabilendo i criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula con interpolazione lineare

secondo quanto indicato nella relazione tecnica – illustrativa cui si rinvia, prevedendosi di imporre un livello minimo qualitativo, determinato dal valore soglia per il punteggio per l'offerta tecnica pari a 45 punti che deve essere raggiunto. Se nessuna offerta soddisferà il livello qualitativo minimo richiesto e quindi sarà inferiore a 45 punti, si potrà non aggiudicare l'appalto. Inoltre nel caso in cui in ciascun criterio nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto, per non alterare la proporzione tra i diversi criteri di valutazione, si vuole prevedere di procedere alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per i criteri di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri. Infine si vuole prevedere anche una seconda riparametrazione dei punteggi complessivamente ottenuti per la parte tecnica, qualora nessuna offerta ottenga il punteggio complessivo previsto per l'offerta tecnica. Si ritiene di lasciare quale termine per la presentazione delle offerte n. 18 giorni in considerazione dell'urgenza del Comune e del fatto che in ogni caso si è data notizia della suddetta procedura all'interno di un avviso di preinformazione pubblicato sul sito della Stazione Appaltante, avvertendosi quindi per tempo gli operatori dell'esigenza di procedere ad affidare detto appalto;

RITENUTO, per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, di attivare una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 9, e articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel;

RITENUTO, altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai comuni associati ed in capo all'ufficio comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio comune operante come Cuc, ai sensi dell'articolo 4, vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come

centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa;

VISTO l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e , sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- il fine del contratto è quello di acquisire delle prestazioni specialistiche da parte di operatore economico specializzato che possa supportare il Comune nell'aggiornamento in termini di conoscenza, competenza e capacità produttiva relativamente allo stato dell'arte delle tecnologie informatiche, supportandolo nello sviluppo del sistema informatico, studiando i problemi, proporre regolamenti, circolari, direttive, atti, elaborando il relativo testo e ponendo in essere tutte le misure tecniche necessarie per adeguare il sistema attuale all'innovazione tecnologica nel tempo;
- l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto, dando atto che nell'ambito del progetto di servizio ed in particolar modo nel capitolato sono stati previsti, quali condizioni di esecuzione, delle specifiche tecniche relativamente ai profili professionali e alle certificazioni che l'operatore economico e/o il team di lavoro deve possedere per eseguire il servizio. In particolare vi potrà essere la necessità, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata dell'appalto di detto servizio, nelle more della stipula del contratto ed in tal caso si richiederà in sede di consegna dell'appalto all'appaltatore di produrre la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, e in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara;
- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura aperta sotto soglia ex articolo 36, comma 9, e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazioni contenuti nel progetto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula con interpolazione lineare, così come indicato nel citato documento, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte almeno 18 giorni;

RITENUTO, quindi, di demandare all'ufficio comune, operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al rup del Comune di Vimodrone, in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

DATO ATTO che il quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettati allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

DATO ATTO come occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 22000,00 oltre Iva per complessivi € 268400,01 Iva inclusa, da suddividersi nei seguenti anni finanziari: € 11183,74 sul bilancio 2018; € 67100,00 sul bilancio 2019; € 67100,00 sul bilancio 2020; € 67100,00 sul bilancio 2021; € 55916,27 sul bilancio 2022;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.lgs n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 78 del 18/12/2017;

VISTA la delibera di G.C. n. 79 del 28/05/2018 di assegnazione delle dotazioni di competenza peg triennio 2018-2020 e successive variazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento sui controlli interni;

VISTO: l'accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano, approvata dai rispettivi consigli comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano) e succ. modifiche;

VISTO il decreto N. 9 del 24/04/2018 di nomina del responsabile del settore affari generali e istituzionali,

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di procedere con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da: capitolato, relazione, quadro economico, schema di contratto, duvri, facenti parte del progetto relativo all'appalto per l'affidamento dei servizi informatici del Comune di Vimodrone che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto dei servizi informatici del Comune di Vimodrone secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente, dando che per la scelta dell'appaltatore si attiverà una procedura aperta ex art. 36, comma 9, e 60 del D.lgs. n. 50/2016;

3. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG 75685569FC, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;

4. di dare atto che il costo complessivo previsto per il presente appalto ammonta ad € 22000,00 oltre Iva per complessivi € 268400,01 Iva inclusa da suddividersi nei seguenti anni finanziari: € 11183,74 sul bilancio 2018; € 67100,00 sul bilancio 2019; € 67100,00 sul bilancio 2020; € 67100,00 sul bilancio 2021; € 55916,27 sul bilancio 2022 e che la ragioneria comunale - non essendo in grado di registrare gli impegni di spesa sul programma di contabilità in dotazione relativamente agli anni successivi al bilancio pluriennale approvato - chiede di rinviare gli impegni per gli anni 2021 e 2022 a provvedimenti successivi;

5. di assumere gli impegni di spesa di seguito indicati sul cap. 336/01 (assistenza informatica e manutenzione software - hardware), intervento 0108103 del bilancio pluriennale - cod. Siope 1329, dando atto che la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del principio della competenza finanziaria è nei rispettivi anni di impegno:

- € 11183,74 sul bilancio 2018;
- € 67100,00 sul bilancio 2019;
- € 67100,00 sul bilancio 2020;

6. di rinviare, per le motivazioni di cui al precedente punto 4, a successivo provvedimento l'impegno di spesa delle seguenti somme:

- € 67100,00 sul bilancio 2021, dando atto che la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del principio della competenza finanziaria, è nel 2021;
- € 55916,27 sul bilancio 2022, dando atto che la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del principio della competenza finanziaria, è nel 2022;

7. che la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sarà determinata da mezzi propri dell'Ente;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto dell'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di settore;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

11. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Dott. Rossetti Lorenzo